



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA SINDACALE N. 73 DEL 02.12.2020

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 72/2020 AD OGGETTO "ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA".

## IL SINDACO

### Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato l'isola d'Ischia e, in particolare, questo Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

### Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;





# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  - il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
  - il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
  - la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  - il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
  - i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. 3 novembre 2020 ed i rispettivi allegati;
  - le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
  - l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, la quale ha inserito la Regione Campania tra le "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto", con la conseguente applicazione delle più severe misure restrittive di cui all'art 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, la quale:
- aveva previsto, dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, subordinando all'effettuazione di screening al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi, l'eventuale riapertura con decorrenza 24 novembre 2020;





# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- relativamente alle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché alle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori aveva previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 novembre 2020, ferma restando l'attività di screening in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23 novembre 2020, con cui:

- è stato stabilito che *"con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle AASSLL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza"*;

- è stato confermato, per il resto (e quindi per le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado), quanto stabilito con l'Ordinanza n. 90;

**Vista**, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020 la quale:

- ha stabilito che *"con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020"*;

- ha previsto inoltre che *"con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola*





# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

*primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza";*

**Preso atto** che con propria Ordinanza n. 72 del 24.11.2020 è stata disposta, con decorrenza dal 25 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 compreso, salvo diverso provvedimento, la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria, delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e dei laboratori, facendo comunque salvo lo svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

**Dato che** l'Ordinanza n. 72 è scaturita dalla mancanza di comunicazioni ufficiali circa l'attività di screening e dalla sofferenza, in termini di ricoveri da Covid19, presso l'Ospedale "Rizzoli", sicché si è ritenuto avvalersi di un'ulteriore finestra temporale di sospensione (allargandola a tutte le classi della scuola primaria ed alle prime classi della scuola secondaria di primo grado e laboratori), al fine di contenere il contagio;

**Verificato che:**

- questo Ente, con nota prot. 7426 del 01.12.2020, ha sollecitato l'ASL a fornire le risultanze dell'attività di screening;
- ad oggi la suddetta nota non ha ancora ricevuto riscontro;

**Ritenuto**, pertanto, di prorogare sino al 7 dicembre 2020 compreso la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima nonché delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, dando atto che per le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado e quelle concernenti i laboratori la sospensione è già disposta per effetto della Ordinanza regionale n. 93/2020;

Via Luigi Scotti n. 10 - 80072 Barano d'Ischia (Na)

Email sindaco@comunebarano.it PEC segreteria@sindaco@pec.comunebarano.it





# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Vista la normativa vigente e in particolare il D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate, di prorogare fino al 7 dicembre 2020 (compreso) gli effetti dell'Ordinanza sindacale n. 72 del 24.11.2020, adeguandone i contenuti alla luce della Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020, e quindi:

- disporre fino alla summenzionata data la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima classe della scuola primaria, delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima, nonché delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, facendo comunque salvo lo svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

## DISPONE

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, e trasmessa a mezzo PEC ai Dirigenti Scolastici degli istituti presenti sul territorio, al Comando di P.M., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Regione Campania ed all'ASL territorialmente competente.

## AVVERTE

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile delle sanzioni di legge;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Barano d'Ischia, 02 dicembre 2020



IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio